COMUNE DI CAMPOMORONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-05-2022

N. 22 del Registro dei Verbali

Oggetto:	**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 17:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con le modalità prescritte dal vigente regolamento inerente lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 15/04/2022, è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e mista, prima convocazione per mezzo di un collegamento telematico aperto dal Sindaco dal suo ufficio nella residenza municipale di Campomorone.

All'appello risultano i Signori

CAMPORA GIANCARLO	**Presente**	**RATTO LARA**	**Presente**
GAROSCIO ALBERTO	**Presente**	**TIMOSSI LUCA**	**Presente in videoconferenza**
FERRONI ANTONELLO	**Presente**	**FRESU NICHOLAS**	**Presente**
GUIDI PAOLA	**Presente**	**DONATI ERIKA**	**Assente**
REBORA ERMINIA	**Presente**	**Licata Valentina**	**Assente**
MAROGLIO ELENA	**Presente**	**LOVARI EDOARDO**	**Presente in videoconferenza**
PARODI FABIANA	**Presente in videoconferenza**		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza GIANCARLO CAMPORA in qualità di SINDACO

assistito dal Segretario Dott.ssa Laura Fasano, in collegamento telematico, che

provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 5 dell'ordine del giorno.

Oggetto:	**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione dell'Assessore al Bilancio

VISTI:
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"…"… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[1] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …"*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";*

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 12 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni, il quale all'articolo 28 demanda al Consiglio Comunale

l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il piano economico finanziario per l'anno 2022 approvato con propria deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che quantifica in € 974.748,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il **comma 683**, in base al quale *"…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …*";

PRESO ATTO che il decreto legge n. 228 del 30.12.2021 nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";

PRESO QUINDI ATTO che ai sensi dell'art. 7.3 della Delibera n. 363/2021 di ARERA con la quale Arera , quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 27 (**Contenuti minimi del PEF**) e 28 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR-2;
VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 che è fissato al 31 maggio 2022;

VISTO il vigente Regolamento TARI, che disciplina le riduzioni ed agevolazione;

DATO ATTO che sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal regolamento attraverso la riduzione delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte e che il costo di ulteriori agevolazioni stabilite dal regolamento comunale è finanziato con entrate di bilancio;

DATO ATTO che:
1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal

fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è quella risultante dall'allegato prospetto;
3) nella determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo semplificato: le scelte operative e gestionali hanno comportato, sempre nel principio di "chi inquina paga" la scelta di coefficienti di produttività potenziali di cui al DPR n. 158/1999 rimodulati all'interno al fine di consentire una più equa ripartizione del carico tributario ed evitare, in particolare per alcune specifiche categorie di utenze non domestiche, un eccessivo aggravio in relazione all'effettiva quantità di rifiuti prodotta riferita alla particolare situazione locale;

TUTTO CIO' PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26;

DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall'art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi, espressi con le modalità di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di approvare per l'anno 2022 le tariffe TARI di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 147/2014 e successive modifiche e integrazioni, come da prospetti allegati, comprensivi dei coefficienti adottati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Di quantificare in € 974.748,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato in data odierna con proprio atto.

4) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione

ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 3%.

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
CAMPORA GIANCARLO	Fasano Laura

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	**0,00**	Kg rifiuti utenze non domestiche	**0,00**	Kg totali	**0,00**
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	*ΣTd = Ctuf + Ctuv*	**% costi fissi utenze domestiche**	**65,00%**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	*Ctuf = ΣTF x* 65,00%	**€ 164.272,55**
	€ 630.799,91	**% costi variabili utenze domestiche**	**65,00%**	**Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche**	*Ctuv = ΣTV x* 65,00%	**€ 466.527,36**
Costi totali per utenze NON domestiche	*ΣTn = Ctnf + Ctnv*	**% costi fissi utenze non domestiche**	**35,00%**	**Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnf = ΣTF x* 35,00%	**€ 88.454,45**
	€ 339.661,49	**% costi variabili utenze non domestiche**	**35,00%**	**Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnv = ΣTV x* 35,00%	**€ 251.207,04**

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPOMORONE

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Il sottoscritto Revisore del Comune di Campomorone;

Visto ed esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022";

Esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 18/8/2000, N. 267 come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, all'approvazione della proposta di cui sopra da parte del Consiglio Comunale, ritenendo la stessa proposta dotata dei necessari requisiti di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153 del citato D.Lgs. N. 267/2000.

La Spezia, 30-5-2022

IL REVISORE
Dott. Cesare PINI

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	123.292,56	0,80	1.405,71	1,00	0,411718	82,181397
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	90.358,25	0,94	865,19	1,80	0,483769	147,926516
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	42.762,87	1,05	414,22	2,30	0,540380	189,017215
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	29.515,69	1,14	256,20	2,60	0,586698	213,671634
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.035,29	1,23	41,45	2,90	0,633017	238,326054
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.579,55	1,30	11,13	3,40	0,669042	279,416753

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	25,00	0,50	4,70	0,851630	2,765101
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	8.635,00	0,60	4,90	1,021956	2,882765
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	380,00	0,88	7,21	1,498869	4,241783
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	372,00	0,51	4,22	0,868662	2,482708
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	6.292,00	1,25	10,22	2,129075	6,012624
2 .11	UFFICI,AGENZIE	2.336,14	1,30	10,45	2,214238	6,147938
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.757,00	0,90	7,55	1,532934	4,441811
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.183,00	1,41	11,55	2,401597	6,795089
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	460,00	1,41	11,55	2,401597	6,795089
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	390,00	0,83	6,81	1,413706	4,006455
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	774,00	1,48	12,12	2,520825	7,130431
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	1.356,77	1,03	8,48	1,754358	4,988948
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	756,00	1,41	11,55	2,401597	6,795089
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	8.222,00	0,92	7,53	1,566999	4,430045
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.626,00	1,09	8,91	1,856554	5,241926
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	761,00	2,10	17,53	3,576847	10,313239
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	450,00	2,10	17,53	3,576847	10,313239
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	677,00	2,10	17,53	3,576847	10,313239
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2.684,00	2,10	17,53	3,576847	10,313239
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	50,00	1,80	12,60	3,065869	7,412824
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	0,00	2,70	22,20	4,598803	13,060691